

DECRETO DELEGATO 24 Agosto 2017 n. 99, "PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI PLURILINGUISMO NEL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO SAMMARINESE"

Emendamenti del Movimento RETE

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 3

1. La formazione dei docenti plurilingui prevede ~~lo sviluppo~~ l'acquisizione di competenze trasversali che caratterizzano una figura professionale capace di utilizzare ai fini didattici due o più lingue in ambienti di apprendimento multilingui.

Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 3

2. Le istituzioni scolastiche e formative, congiuntamente con i dipartimenti di riferimento, organizzano ~~periodicamente~~ annualmente la formazione degli insegnanti per sviluppare:

- a) competenze comunicative e metodologico-operative relative alla programmazione di percorsi e alla pianificazione e gestione di lezioni coerenti con le lingue veicolari usate;
- b) competenze relazionali relative alla riflessione sul proprio operato in un'ottica di ricerca-azione e alla co-costruzione dell'ambiente multilingue e della competenza plurilingue con i propri studenti e colleghi.

Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 3


3. La formazione può prevedere:

- a) formazione in servizio durante l'anno scolastico;
- b) summer school relative alle competenze previste dal profilo e workshop di approfondimento delle tematiche specifiche;
- c) tirocini all'estero con osservazione diretta e/o a distanza tramite e-learning e discussione di gruppo delle osservazioni fatte;
- d) valutazione finale di un progetto plurilingue.

Le Linee Guida di cui all'art. 10 potranno prevedere altre tipologie di formazione, aggiornabili periodicamente.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 14-9-2017

ore 19,15



Emendamento parzialmente abrogativo del comma 1 dell'articolo 5

1. Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni sono valide, per la riammissione nella scuola di provenienza, solamente se sono accompagnate da un contratto formativo, concordato e sottoscritto, prima della partenza, dal Dirigente Scolastico, la famiglia e lo studente. Tali esperienze di studio non vanno computate come periodi di assenza, avranno una durata non superiore ad un anno scolastico e devono concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico nella scuola di provenienza. ~~Nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, la partenza per il soggiorno di studio è vincolata all'esito positivo dello scrutinio finale.~~

Emendamento aggiuntivo del comma 2 bis dell'articolo 5

Sarà cura del Dirigente Scolastico verificare che:

- a) in caso di studente minorenni, venga individuato almeno un adulto nel Paese in cui si svolge il periodo all'estero con compiti di tutore e di interlocutore con la famiglia dell'alunno stesso;
- b) lo studente sia dotato di una forma assicurativa che copra le spese mediche e ricoveri ospedalieri, nonché i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 14-9-2017
ore 19,15
